

ESONERO TOTALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER NUOVE ASSUNZIONI – ARTICOLI 6 E 7 DEL DL 104/2020 (C.D. DECRETO AGOSTO): CIRCOLARE INPS N.133

scritto da Francesco Cotini | Novembre 26, 2020



Come noto, l'art. 6 del DL 104/2020 ha previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico), effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel medesimo periodo sopraindicato.

L'esonero ha una durata massima di **6 mesi** dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti

della contribuzione previdenziale dovuta.

L'agevolazione è riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro. L'esonero spetta altresì anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Agosto l'esonero contributivo di cui al citato art. 6, viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale **nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**, effettuate nel periodo compreso **tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020**.

In tali ipotesi l'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore a 3 mesi.

In caso di trasformazione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo sopraindicato, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

—
Dal beneficio in oggetto sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero di cui agli articoli 6 e 7 del DL Agosto è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un massimo di euro 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Con la circolare n. 133 dello scorso 24 novembre, in allegato, l'INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

[Circolare numero 133 del 24-11-2020](#)
[Circolare_numero_133_del_24-11-2020_Allegato_n_1](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it